

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5300 del 17/10/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta VERDECO' DI PALADIN FERNANDA e C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA con sede legale nel Comune di Vedelago (TV), Via Terza Armata n. 40. VOLTURA dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5870 del 16.09.2014 della Ditta "Azienda Agricola SCALAMBRA ROMOLO" per l'esercizio dell'attivita' di coltivazioni agricole associate ad allevamento di bovini, svolta nel Comune di Codigoro (FE), Via Argine Ippolito n. 10. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per la modifica dell'attivita', per l'esercizio di un nuovo impianto di digestione anaerobica (biogas) da 300 kWel.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5538 del 14/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 29140/2021/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **VERDECO' DI PALADIN FERNANDA & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA** con sede legale nel Comune di Vedelago (TV), Via Terza Armata n. 40.

**VOLTURA** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.), atto n. 5870 del 16.09.2014, adottato dalla Provincia di Ferrara e rilasciato dal SUAP del Comune di Codigoro, alla Ditta "Azienda Agricola SCALAMBRA ROMOLO" per l'esercizio dell'attività di **coltivazioni agricole associate ad allevamento di bovini**, svolta nel Comune di Codigoro (FE), Via Argine Ippolito n. 10.

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** (A.U.A.) per la **modifica dell'attività, per l'esercizio di un nuovo impianto di digestione anaerobica (biogas) da 300 kWel.**

## LA RESPONSABILE

VISTO:

- che il SUAP del Comune di Codigoro, con nota Prot. n. 2021/19040 del 22.10.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/163319 del 22.10.2021, ha trasmesso la documentazione riguardante la P.A.S. Prot. Gen. n. 14212 del 16.08.2021 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di biogas da reflui zootecnici sito in Codigoro, Loc. Argine Ippolito n. 10 (FG. 36 Mapp. 55), della Ditta VERDECO' S.S. DI PALADIN FERNANDA & C.;
- che nella suddetta documentazione è ricompresa l'**istanza** presentata dalla Ditta VERDECO' S.S. DI PALADIN FERNANDA & C., di **VOLTURA** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. 5870 del 16.09.2014, adottato dalla Provincia di Ferrara e rilasciato dal SUAP del Comune di Codigoro alla Ditta AZIENDA AGRICOLA SCALAMBRA ROMOLO, con sede legale e sede

operativa nel Comune di Codigoro (FE), Via Argine Ippolito n. 10, per l'esercizio dell'attività di coltivazioni agricole associate ad allevamento di bovini;

- che nella stessa documentazione è altresì ricompresa l'istanza di MODIFICA SOSTANZIALE dell'A.U.A. succitata, per l'esercizio di un nuovo impianto di digestione anaerobica (biogas) da 300 kWel. da realizzare presso il centro aziendale esistente adibito ad allevamento di bovini;
- che il SUAP del Comune di Codigoro, con nota Prot. n. 2021/19917 del 04.11.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/170291 del 05.11.2021, ha trasmesso le integrazioni volontarie presentate dalla Ditta, al fine di perfezionare la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che la suddetta istanza di modifica, presentata dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 59/2013, riguarda le matrici ambientali, "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico", autorizzate con l'A.U.A. sopra citata;

CONSIDERATO che la Ditta, al fine della voltura dell'atto n. 5870/2014, tra la documentazione presentata, ha inoltrato:

- l'atto di compravendita, Repertorio n. 27923 - Raccolta n. 18669, dalla Ditta "Azienda Agricola Scalambra Romolo" alla Ditta "Verdecò di Paladin Fernanda & C. Società Semplice";
- il certificato dell'atto di acquisto;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs 183/2017;
- la L.R. n. 3/1999, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/2006;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/1995;
- il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159;
- la L.R. n. 4/2007;

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1769 del 22.11.2010 “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per impianti termici civili con potenzialita' termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272, comma 2 ed art. 281, comma 4 del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale"”;
- la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011 “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale"”;
- la Delibera di G.R. n. 1648 del 17.10.2016 “Modifiche alla D.G.R. 1496/2011 “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 mwt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271, comma 3 e 272. comma 2 del D.Lgs 152/2006 "norme in materia ambientale", che ha ridotto i valori limite per il parametro COV (espressi come C-organico totale), da 150 a 100 mg/Nmc”;
- il Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017, n. 3 “Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5870 del 16.09.2014, adottato dalla Provincia di Ferrara e rilasciato dal SUAP del Comune di Codigoro, alla Ditta “Azienda Agricola SCALAMBRA ROMOLO”, con sede legale e sede operativa nel Comune di Codigoro (FE), Via

Argine Ippolito n. 10, C.F. N. SCLRML40C13C814M, per l'esercizio dell'attività di coltivazioni agricole associate ad allevamento di bovini;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata;

PRESO ATTO che:

l'istanza di autorizzazione presentata dalla Verdecò S.S. di Paladin Fernanda & C. è relativa alla costruzione e all'esercizio di un nuovo impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas da realizzare presso il centro aziendale esistente, adibito ad allevamento di bovini. La ditta dichiara che adotterà una ricetta costituita da letame e liquame bovino provenienti dall'allevamento, dalla cui fermentazione anaerobica si produrrà biogas che sarà successivamente inviato all'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da immettere in elettrodotto. Relativamente alle potenzialità dell'impianto, dalla documentazione presentata si evidenzia che è prevista una produzione elettrica di 300 kWe e che la potenzialità termica totale del motore di cogenerazione sarà di 0,750 MWt. Il digestato, previa separazione delle frazioni solida e liquida e dopo opportuna maturazione, sarà destinato allo spandimento nei terreni indicati nel piano già presentato mediante apposito portale della Regione Emilia Romagna all'inizio di settembre 2021;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto succitato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole, qualora le prescrizioni una tantum siano già state ottemperate;

VISTA la nota dello scrivente Servizio SAC, Prot. n. PG/2021/171122 del 08.11.2021, trasmessa al SUAP del Comune di Codigoro con cui, in particolare, si è comunicato l'esito sostanzialmente positivo della verifica della completezza documentale e di rimanere in attesa di acquisire, da parte dello stesso SUAP, il parere di competenza del Comune di Codigoro riguardante:

- l'impatto acustico;
- la compatibilità urbanistico/sanitaria, compreso il parere di competenza dell'Azienda USL, in merito alle emissioni in atmosfera,  
mentre, relativamente allo scarico autorizzato delle acque reflue domestiche, che non risulta soggetto a variazioni, come dichiarato dalla Ditta, si è chiesto al Comune di confermare le prescrizioni dell'A.U.A. in essere;

VISTA la nota dello scrivente Servizio SAC, Prot. n. PG/2021/183881 del 30.11.2021, di "Richiesta integrazioni e Comunicazione", trasmessa al SUAP del Comune di Codigoro, inoltrando la richiesta di integrazioni per la matrice emissioni in atmosfera e scarichi idrici, formulata dal Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2021/182168 del 26.11.2021, richiesta da questo Servizio SAC con la nota Prot. n. PG/2021/168647 del 03.11.2021;

VISTO che nella relazione sopra citata, relativamente alle emissioni in atmosfera, viene indicato, in particolare, quanto segue:

*Con riferimento alle emissioni convogliate, presso l'impianto è prevista l'installazione di due punti di emissione: • E1 derivante dal motore di cogenerazione, con impianto di abbattimento marmitta catalitica • S1 derivante dalla torcia di emergenza.*

*L'emissione E1 ricade nell'ambito di applicazione del punto 4.36 della D.G.R. 1769/2010 e smi [...]; [...] la normativa regionale sopra citata, D.G.R. 1769/2010 e smi, Allegato 4, punto 4.36 "Impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271, comma 3 e 272, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i." prescrive, per gli impianti nuovi, con potenzialità termica nominale compresa tra 250 KWt e 3 MWt, specifici limiti di parametro riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.*

*La torcia di emergenza ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e smi, e non necessita di autorizzazione;*

VISTA la nota del SUAP del Comune di Codigoro, Prot. n. 2021/21239 del 26.11.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/182701 del 26.11.2021, con cui ha trasmesso documentazione integrativa presentata dalla Ditta (riguardante l'Unità Specialistica Aria/CEM e l'Unità impatto acustico di Arpae) e il parere favorevole dell'Azienda USL, Prot. n. 72878 del 09.11.2021;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Codigoro, Prot. n. 2022/1180 del 24.01.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/10126 del 24.01.2022, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta a seguito delle nostra nota Prot. n. 183881/2021, sopra citata;

VISTA la nota dello scrivente Servizio SAC, Prot. n. PG/2022/24441 del 15.02.2022, di "Richiesta chiarimenti", trasmessa al SUAP del Comune di Codigoro, inoltrando la richiesta di chiarimenti in merito alla documentazione integrativa presentata, formulata dal Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2022/18921 del 04.02.2022, richiesta da questo Servizio SAC con la nota Prot. n. PG/2022/11519 del 25.01.2022;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Codigoro, Prot. n. 2022/10427 del 14.06.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/98178 del 14.06.2022, con cui ha trasmesso le precisazioni presentate dalla Ditta a seguito delle nostra nota Prot. n. 24441/2022, sopra citata;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae – Ferrara, Prot. n. PG/2022/115307 del 12.07.2022, richiesta da questo Servizio SAC con la nota Prot. n. PG/2022/106074 del 27.06.2022, con cui esprime una "Valutazione favorevole in merito alla matrice emissioni in atmosfera e risposte non complete per la matrice scarichi idrici";

VISTE le motivazioni espresse dal Servizio Territoriale nella nota sopra citata e le conclusioni in essa indicate, che si riportano, con particolare riferimento a quelle riguardanti la matrice scarichi idrici:

*"In conclusione la valutazione sarebbe favorevole per la parte emissioni, dopo le informazioni presentate, mentre per la parte scarichi non è possibile esprimere una valutazione conclusiva in quanto non è stato data risposta alla seguente richiesta : "Non è .. chiara la funzione di questo*



*“trattore con benna” e “non risultano specificati i percorsi, e si chiede quindi alla ditta di precisare meglio questo aspetto e quale siano le modalità di stoccaggio e la destinazione del letame delle stalle a sud.” Queste informazioni sono fondamentali per valutare se il progetto rispetta quanto previsto dalla normativa relativa alle acque meteoriche, in particolare dalla D.G.R. n. 286/2005 e D.G.R. n. 1860/2006”;*

VISTA la “Proposta Preavviso di Diniego”, Prot. n. PG/2022/121111 del 21.07.2022, trasmessa da questo Servizio al SUAP del Comune di Codigoro, considerato che la documentazione esplicita presentata dalla Società, non soddisfa la richiesta di Arpae, formulata con la nota Prot. n. PG/2022/18921 precedentemente citata, per le motivazioni indicate nella nota Prot. n. 115307/2022, pure precedentemene citata;

VISTA la “Comunicazione motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza Ditta Verdecò s.s.” ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., del SUAP del Comune di Codigoro, Prot. n. 2022/13151 del 29.07.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/125543 del 29.07.2022;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Codigoro, Prot. n. 2022/14071 del 09.08.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/132280 del 09.08.2022, con cui ha trasmesso le “Osservazioni sui motivi ostantivi all'accoglimento della domanda Ditta Verdecò s.s.”, presentate dalla Ditta;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae – Ferrara, Prot. n. PG/2022/140113 del 26.08.2022, richiesta da questo Servizio SAC con la nota Prot. n. PG/2022/136811 del 19.08.2022, con cui ha espresso una “Valutazione favorevole con prescrizioni”;

VISTA la nota dello scrivente Servizio SAC, Prot. n. PG/2022/148863 del 13.09.2022, di “Richiesta a seguito di osservazioni al Preavviso di diniego”, trasmessa al SUAP del Comune di Codigoro, inoltrando la nota Prot. n. PG/2022/140113 sopra citata del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, con la richiesta di provvedere a conformare le relazioni tecniche e le planimetrie presentate, come da prescrizioni espresse nella nota stessa;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Codigoro, Prot. n. 2022/18060 del 30.09.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/160655 del 30.09.2022, con cui ha trasmesso la documentazione presentata dalla Ditta, quale riscontro alla nota Prot. n. 148863/2022, sopra citata;

VALUTATO che la documentazione presentata risponde a quanto richiesto con la nota Prot. n. 148863/2022 e che nella relazione allegata si precisa, in particolare, quanto segue:

*Le trincee sono dotate di griglia trasversale di raccolta alle estremità e di griglia di raccolta longitudinale. Separatamente per ogni trincea e per ogni estremità, le acque sono raccolte in un pozzetto entro cui le acque possono essere smistate o verso la rete delle acque meteoriche, o insieme alle acque destinate alla digestione anaerobica. La discriminazione avviene posizionando un tronco di tubo che ostruisce la tubazione verso cui si intende impedire il deflusso. Lo schema di funzionamento è illustrato con uno schema nella tavola allegata (20A). Le modalità di indirizzamento del flusso delle acque sono definite come segue:*

- *percolati generati dal materiale: sono raccolti e inviati direttamente all'impianto biogas;*
- *acque meteoriche quando la trincea è completamente coperta da teli: le acque ruscellano lungo i teli e giungono alla estremità della trincea, da dove sono indirizzate alla digestione anaerobica;*
- *acque meteoriche quando la trincea è in corso di coltivazione (desilaggio): sono acque con dilavamento consistente, e sono inviate all'impianto di digestione anaerobica;*
- *acque meteoriche quando la trincea è completamente sgombra da materiale e pulita: sono equiparate alle acque di piazzale e sono inviate alla rete di fognatura.*

*In sintesi, quando vi è raccolta di acque contaminate, queste non sono scaricate e sono indirizzate alla digestione presso l'impianto; quando vi è raccolta di acque pluviali non contaminate, queste sono indirizzate alla rete fognaria e di qui allo scarico, come avviene già allo stato di fatto;*

VISTA la nota del SUAP del Comune di Codigoro, Prot. n. 2022/18737 del 12.10.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/166909 del 12.10.2022, con cui ha trasmesso:

- il parere, favorevole con prescrizioni, sull'impatto acustico di data 11 Ottobre 2022;

- la nota con cui l'AUSL di Ferrara ha inviato il parere favorevole della Commissione per i nuovi insediamenti produttivi comprendente: il parere favorevole della Struttura Complessa Igiene Pubblica, il parere favorevole della Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro, il parere favorevole condizionato della Struttura Complessa Attività Veterinarie;

RITENUTO che si debba **procedere con la VOLTURA** dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 5870 del 16.09.2014, rilasciato alla Ditta "Azienda Agricola SCALAMBRA ROMOLO" per l'esercizio dell'attività di coltivazioni agricole associate ad allevamento di bovini, svolta nel Comune di Codigoro (FE), Via Argine Ippolito n. 10;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover **adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica dell'attività autorizzata** con atto della Provincia di Ferrara n. 5870 del 16.09.2014, ai sensi del D.P.R. n. 59/2014, sopra citato;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che:

- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che con atto DEL-2022-120 del 29.09.2022 è stato prorogato alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, già conferito dal 14.10.2019 con atto DEL-2019-102 del 07/10/2019;

DATO ATTO che la Responsabile del procedimento amministrativo, per l'adozione del presente atto è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

#### **DISPONE**

1. la **VOLTURA** alla Ditta "**VERDECO' DI PALADIN FERNANDA & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA**", nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Vedelago (TV), Via Terza Armata n. 40, C.F. e p.IVA n. 00673180261, **della titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. 5870 del 16.09.2014, adottato dalla Provincia di Ferrara ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, rilasciato dal SUAP del Comune di Codigoro alla Ditta "**Azienda Agricola SCALAMBRA ROMOLO**", con sede legale e sede operativa nel Comune di Codigoro (FE), Via Argine Ippolito n. 10, C.F. N. SCLRML40C13C814M, per l'esercizio dell'attività di coltivazioni agricole associate ad allevamento di bovini.

#### **A D O T T A**

2. l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Codigoro alla Ditta **VERDECO' DI PALADIN FERNANDA & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA**, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Vedelago (TV), Via Terza Armata n. 40 ed impianto nel Comune di Codigoro (FE), Via Argine Ippolito n. 10, C.F. e P.IVA n. 00673180261, per la **modifica sostanziale** dell'attività di **coltivazioni agricole associate ad**

**allevamento di bovini**, per la realizzazione di un **nuovo impianto di digestione anaerobica (biogas) da 300 kWel.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06	Comune e Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune
Effluenti allevamento	Comunicazione preventiva per l'Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	Arpae

2. Per l'esercizio dell'attività si dovranno rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) SCARICHI IDRICI**

1. Lo **scarico autorizzato** nel corpo idrico superficiale (fosso aziendale che recapiterà nel recettore finale "Canale Malea"), dei reflui di natura civile, è quello contrassegnato con il numero "6" e indicato nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** e **Allegato "B"**;
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** e **Allegato "B"**;
3. La Ditta titolare deve tenere a disposizione degli organi di controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi;
4. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante;

5. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
6. Nel caso in cui, in corrispondenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
7. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'Ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
8. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive, in caso di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati;
9. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, la ditta ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa;
10. La gestione delle acque meteoriche deve rispettare quanto segue:
  - i percolati generati dal materiale devono essere raccolti e inviati direttamente all'impianto biogas;
  - le acque meteoriche ricadenti sulla trincea completamente coperta da teli devono essere inviate all'impianto di digestione anaerobica;
  - le acque meteoriche ricadenti sulla trincea quando questa è in corso di coltivazione (desilaggio) devono essere inviate all'impianto di digestione anaerobica;
  - le acque meteoriche ricadenti sulla trincea quando questa è completamente sgombra da materiale e pulita possono essere inviate alla rete fognaria e scaricate e non sono soggette ad autorizzazione;

## **B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

### **B.1 ALLEVAMENTO**

1. REQUISITI IN MATERIA DI GESTIONE.

### 1.1. Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

### 1.2. Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;

### 1.3. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti devono avvenire secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (REGOLAMENTO REGIONALE 15 Dicembre 2017, n. 3 "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue", emanato con Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15.12.2017);

### 1.4. Operazioni di macinazione e stoccaggio dei cereali

Le operazioni di macinazione e stoccaggio per l'alimentazione animale sono consentite anche per quantitativi superiori ai 1500 kg/giorno, a condizione che oltre tale soglia di capacità, siano adottati i limiti di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.20, dell'Allegato 4, alla D.G.R. 2236/2009 e s.m.i., relativamente alla macinazione ed allo stoccaggio;

## 2. REQUISITI IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

### 2 1. Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato

- A. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- B. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;

## 2.2. Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione

Il gestore deve assicurare che:

- A. La macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria;
- B. Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti;
- C. Il mangime prodotto sia destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nello stabilimento.

## 2.3. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

### 2.3.1 Tecniche specifiche per l'allevamento bovino

- Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale ligno-cellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il pozzo nero;
- Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di



altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;

- Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;

#### 2.4. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

### 3. REQUISITI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO.

A. Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

B. Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;

C. Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

## **B.2 IMPIANTO A BIOGAS**

4. L'emissione contrassegnata ed indicata con la sigla "E1" (cogeneratore con potenza elettrica

di 300 kW e potenza termica < 1 MW), nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**, deve rispettare le condizioni di esercizio e i limiti emissivi stabiliti dalla D.G.R. n. 1496/2011, come modificata con la D.G.R. n. 1648/2016.

I limiti emissivi da rispettare sono i seguenti:

EMISSIONE	E1 COGENERATORE
-----------	--------------------

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Polveri	10
Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale) escluso il metano	100
NO <sub>x</sub> e NH <sub>3</sub> * (espressi come NO <sub>2</sub> )	450
SO <sub>x</sub> (espressi come SO <sub>2</sub> )	350
Monossido di Carbonio	500
Composti inorganici del cloro (HCl)	10
Sistema di abbattimento	Marmitta catalitica
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%	

\*: in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

- I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**;
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
13. Relativamente all'emissione "S1" derivante dalla torcia di emergenza, senza sistema di abbattimento, la Ditta deve dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae, ove annotare gli eventi di attivazione della torcia, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;
14. La gestione e conduzione dell'impianto di produzione del biogas dovrà essere svolta secondo quanto indicato dalla D.G.R. E-R n. 1495/2011.

### **B.3 STABILIMENTO**

15. La Ditta dovrà effettuare la campagna di rilevamento descritta al punto 3.3 della D.G.R. 1495/2011 di cui dovranno essere rispettate le prescrizioni. In particolare dovrà effettuare una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene della durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto a biogas, condotta secondo la norma UNI EN 13725/2004;
16. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi a questa Agenzia;
17. In caso di segnalazioni di natura odorigena da parte di cittadini residenti, riconducibili allo stabilimento in oggetto, la Ditta dovrà presentare un progetto per la riduzione/abbattimento delle sostanze odorigene, dopo avere individuato la parte di stabilimento da cui le stesse sostanze si sviluppano.

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività e delle fasce

orarie indicate per le varie fasi lavorative, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;

2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura e per quanto fattibile ridurre la presenza di componenti tonali ed impulsive;
3. L'insediamento che è di nuova costruzione dovrà tendere al raggiungimento dei valori di qualità come da Tabella D, allegata al D.P.C.M. 14.11.1197.

#### **D) EFFLUENTI ALLEVAMENTO/DIGESTATO**

1. L'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2017 e delle norme vigenti in materia. In particolare, lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati nel quadro 10, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le zone vulnerabili, della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata;
2. Le eventuali modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, con particolare riferimento a questo paragrafo, sono da ritenersi "non sostanziali" (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013) e devono essere comunicate attraverso il Portale Regionale Gestione Effluenti, se riguardano:
  - a) stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi, distinti tra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi;
  - b) variazione di terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda e destinato al suolo agricolo.

**Il presente provvedimento revoca e sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, atto n. 5870 del 16.09.2014, adottato dalla**

Provincia di Ferrara e rilasciato dal SUAP del Comune di Codigoro, alla Ditta "Azienda Agricola Scalambra Romolo".

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Codigoro, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Codigoro.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, all'Azienda USL di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI

ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE  
ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Codigoro.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**